

L'esperto risponde

Inserto di consulenza per i lettori
23 aprile 2012

23

Quesiti da n. 1353 a n. 1436

SOMMARIO

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 538 | IMPOSTE E TRIBUTI VARI - a cura di Fabrizio Cancelliere, studio Ferrajoli, Nicola Forte, Antonio Piccolo |
| 541 | AGEVOLAZIONI SULLA CASA - a cura di Marco Zandonà |
| 543 | DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - a cura di Alfredo Calvano, Fabrizio Cancelliere, Giuseppe Merlini |
| 544 | IVA - a cura di Giuseppe Barbiero, Giorgio Confente, Giampaolo Giuliani, Albino Leonardi, Stefano Setti |
| 549 | IVA UE-EXTRA UE - a cura di Marco Armarolli, Stefano Setti |
| 550 | REDDITI D'IMPRESA - a cura di Gianluca Dan, Cristina Odorizzi |
| 551 | REDDITI DIVERSI - a cura di Alfredo Calvano |
| 552 | TRIBUTI LOCALI - a cura di Antonio Piccolo, Ezio Maria Pisapia |
| 553 | ANTIRICICLAGGIO-TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - a cura dello studio Ferrajoli |
| 554 | DIRITTO SOCIETARIO - a cura di Albino Leonardi |
| 555 | CONDOMINIO - a cura di Gloria Gatti, Silvio Rezzonico, Cesarina Vittoria Vegni |
| 558 | CONTROVERSIE LEGALI - a cura di Maurizio Di Rocco, Alessandro Sartirana, Nicola Soldati |
| 559 | DIRITTO DEL LAVORO - a cura di Alberto Bosco e Angelo Pompei, Angelo Zambelli |
| 560 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - a cura di Aldo Ciccarella, Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà |
| 562 | PREVIDENZA - a cura di Aldo Ciccarella, Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà |
| 564 | PREVIDENZA COMPLEMENTARE - a cura di Carlo Galbiati |
| 565 | INAIL - a cura di Antonio Traficante |

.com

Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole 24 Ore compilare il modulo elettronico all'indirizzo www.ilsole24ore.com/espertorisponde
Su internet sono consultabili anche gli indici analitici aggiornati
Sono inoltre disponibili tutti gli approfondimenti del "Problema della settimana"

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

Previdenza complementare

In linea generale, anche nel caso in cui, in sede di predisposizione del regolamento relativo alle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale sicurezza, dovesse aumentare l'età pensionabile del personale in esame, si ritiene che non sia possibile riassumere un soggetto andato in pensione con i vecchi limiti di età, in quanto la nuova età pensionabile dovrebbe applicarsi dalla data di emanazione del citato regolamento.

A cura di **Aldo Ciccarella**

[1430]

I BENEFICI DISPONIBILI PER CHI HA FATTO LAVORI USURANTI

■ Sono nato il 9 novembre 1953. Ho 36 anni di contributi e dal 1993 lavoro in notturno dalle 22 alle 6 del mattino dopo. Ho fatto domanda per avere i benefici dei lavori usuranti nel settembre 2011. Ho diritto ai benefici di tre anni per la pensione? C'è un limite per poter fare la domanda per poter andare in pensione nel gennaio 2013?

E.C. - BOLLATE

Se si tratta di lavoro notturno non inserito in turni periodici, il primo requisito indicato è che l'interessato abbia prestato attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. Inoltre, è necessario che tale attività sia stata svolta per almeno sette degli ultimi dieci anni. A queste condizioni si potrà andare in pensione al compimento dei 61 anni di età, in quanto per il 2012 sono richiesti almeno 60 anni e quota 96 (almeno 36 anni di contributi) e dal 2013 l'età diventa 61 e la quota 97. Pertanto, una volta che l'Inps avrà accettato la domanda relativa allo svolgimento di lavori usuranti, occorrerà attendere l'età pensionabile indicata e, in prossimità della scadenza, presentare domanda di pensione all'Inps.

A cura di **Pietro Gremigni**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

[1431]

IL POSSIBILE ANTICIPO DEL FONDO PENSIONE

■ Sono un dipendente privato aderente a un fondo pensione. Sto richiedendo un anticipo per ristrutturazione prima casa e da statuto sono tenuti ad anticipare il 75% della somma che verrà poi tassata. Ma ora mi si dice che mi spetta solo il 50 per cento,

poiché sono proprietario dell'immobile al 50% con mia moglie. È così?

Marco Barbetta - ROMA

L'articolo 11, comma 7, del Dlgs 252/05 - una sorta di vero e proprio testo unico sulla previdenza complementare - disciplina il caso di specie alla lettera b), in cui si prevede che, decorsi otto anni di iscrizione, sia ammissibile un'anticipazione sul montante individuale maturato per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o «per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Purtroppo, l'applicazione severa della norma che il fondo pensione ha adottato pare giuridicamente ammissibile, in quanto la legge richiamata parla di ristrutturazione della propria abitazione o per i figli. Qualora i coniugi fossero in comunione dei beni, consigliamo di insistere presso il fondo pensione allegando tutta la documentazione del caso.

[1432]

MANCATI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

■ Una volta firmato il contratto di lavoro, ho aderito, al momento dell'assunzione, a un fondo pensione aperto gestito da una compagnia d'assicurazione, ma il mio datore di lavoro talvolta non effettua alcun versamento.

Infatti, dagli estratti che la compagnia assicurativa mi comunica, risultano solo 2/3 di versamenti fatti sia nel 2010 sia nel 2011 (mancherebbero circa 3-4 mila euro).

Visto che la mia azienda ha più di 50 dipendenti dovrebbe essere obbligata a versare? E, se non lo fa, in che modo posso far valere i miei diritti?

G.Q. - ROCCA DI PAPA

Stante l'attuale crisi economica, sono sempre più frequenti le situazioni in cui il datore di lavoro non adempie, o lo fa solo parzialmente, ai propri precisi obblighi di devoluzione (del Tfr maturando e/o del contributo datoriale a proprio carico ove previsto) alla forma pensionistica integrativa previdenziale scelta dal lavoratore. Precisiamo subito che il limite dei 50 prestatori di lavoro in questa fattispe-

cie non rileva. Aggiungiamo anche che consigliare sul da farsi è arte molto delicata, soprattutto in questi tempi, e a maggior ragione se si vuole mantenere un clima aziendale sereno tra lavoratore e datore di lavoro.

Detto questo, non possiamo che invitare il lavoratore a far valere tutti i propri diritti, con l'unica avvertenza di dosare l'intensità delle azioni da intraprendere in maniera gradualmente crescente.

Un primo passo diplomatico potrebbe essere quello di scrivere all'ufficio del personale chiedendo spiegazioni in merito; decorsi sette giorni, in assenza di giustificazioni da parte del datore di lavoro, si potrà consultare un legale esperto di diritto del lavoro o, più semplicemente, ricorrere alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, che, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1 del Dlgs 23 aprile 2004, n. 124 e successive modifiche, risultano le più competenti, con particolare riferimento alle attività miranti alla «prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale».

Aggiungiamo, soltanto, che a norma del successivo articolo 14, comma 1, in sede di accertamento ispettivo «le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale... sono esecutive».

A cura di **Carlo Galbiati**

INAIL

[1433]

I BORSISTI SONO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL

■ Mio figlio è assegnatario di una borsa di studio erogata da un istituto di ricerca italiano. La borsa viene assoggettata a Irpef e Inps, mentre mi dicono che non vi è obbligo di assicurazione Inail, pur essendo mio figlio all'interno di laboratori di ricerca biotecnologici medici.

A supporto di tale interpretazione si cita l'articolo 4 del Dpr 1124/1965, che non comprende nell'elenco in esso riportato la fattispecie delle borse di studio.

Ravviso in ciò un'incongruenza, in quanto, pur essendo il borsista assimilato a un lavoratore dipendente, quando lo si prende in considerazione come prestatore di lavoro in laboratorio, è escluso da Inail.

Desidero conoscere il parere dell'esperto e, se la tesi si confermasse, chiedere se sia assicurabile con l'Inail per altra via, visto che la ricerca in questo campo viene di norma guidata dall'università competente.

Roberto Urbanet - BASSANO DEL GRAPPA

In linea generale, i soggetti assegnatari di borse di studio devono obbligatoriamente essere assicurati all'Inail. I borsisti, infatti, rientrano tra le persone soggette alla tutela infortunistica, in quanto sono del tutto assimilabili agli alunni.

Nell'ipotesi di studenti che si rechino all'estero per eseguire la ricerca, l'assicurazione sussiste e viene gestita nelle stesse forme dei «lavoratori italiani distaccati all'estero». L'obbligo assicurativo è posto a carico dell'istituto di ricerca che eroga la borsa di studio. Tuttavia, se si tratta di attività svolte presso Università statali, anche se le borse di studio sono state assegnate da altri enti, pubblici o privati, l'assicurazione fa carico allo Stato ed è attuata nella forma della «gestione per conto».

[1434]

OBBLIGO ESTESO AI SOCI CHE «SI PRESTANO» GRATIS

■ In una società di capitali un socio, non amministratore, svolge gratuitamente parte della propria attività. Egli riceve il rimborso delle spese che sostiene e un'indennità chilometrica. Tale socio è nel contempo lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato presso un datore di lavoro diverso dalla società in questione.

È sufficiente assicurare a fini Inail il suddetto socio o occorre inquadralo in modo diverso affinché la sua posizione all'interno della società partecipata sia regolare?

Laura Guerzoni - POGGIO RENATICO

La risposta alla domanda è affermativa, nel senso che sussiste l'obbligo, per la società di capitali, di assicurare all'Inail il socio non amministratore che, ancorché gratuitamente, svolge delle attività a favore della società. Tale obbligo è affermato dall'articolo 4, comma 7, del testo unico approvato con Dpr 1124/1965 e prescinde dall'esistenza o meno di rapporti di lavoro specifici eventualmente esistenti tra il socio ed altre società.

Il premio assicurativo è a completo carico della società e, nel caso prospettato, la retribuzione imponibile da assumere per il relativo calcolo si determina facendo riferimento alle retribuzioni convenzionali, con validità a livello provinciale, stabilite localmente con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 118 del citato Testo unico.

Nelle province in cui non sono stabilite le retribuzioni convenzionali, si assume come riferimento, ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 38/2000, un importo pari al minimale per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116 del testo unico 1124/1965.